



TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO

SEZIONE SECONDA PENALE

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, così composto:

| | | | |
|-------------|----------|-----------|-----------------|
| 1. dott. | Giuseppe | Valea | Presidente rel. |
| 2. dott.ssa | Emma | Sonni | Giudice |
| 3.dott.ssa | Ilaria | Tarantino | Giudice |

ha pronunciato la seguente

ordinanza

sull'appello avanzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone avverso l'ordinanza emessa dal GIP dello stesso Tribunale in data 27 febbraio 2014, che ha rigettato la richiesta del Pubblico Ministero di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di MARRAZZO Luisa, nata il 6 maggio 1952, indagata per il delitto di cui agli articoli 575 e 577 co. 2 codice penale; in esito alla udienza camerale, sentito il relatore,

osserva e rileva

L'ordinanza del GIP Tribunale Crotone 27 febbraio 2014, di (non convalida del fermo e) rigetto della richiesta della locale Procura della Repubblica di applicazione, nei confronti di Marrazzo Luisa, indagata in ordine al delitto di omicidio del coniuge

Arnone Rosario, della misura coercitiva della detenzione in carcere, è gravata di appello dal Pubblico Ministero con atto depositato il 6 marzo 2014.

Osserva il Pubblico Ministero appellante che l'ordinanza del GIP si presta a censura laddove ha ritenuto insussistente alcuna delle esigenze cautelari prefigurate dall'articolo 274 codice di procedura penale, nonostante la presenza di elementi dichiaratamente idonei a giustificare la misura restrittiva all'indagata.

Osserva il collegio che, in punto di riferibilità del delitto alla sig.ra Marrazzo Luisa, gli elementi acquisiti dagli investigatori consentono di formulare, senza incertezza alcuna, a carico della stessa, giudizio di gravità indiziaria in ordine al delitto di omicidio di Arnone Rosario, avvenuta il 23 febbraio 2014, in conseguenza delle lesioni inferte dalla Marrazzo il precedente giorno 14 febbraio all'interno della comune abitazione.

In tale direzione possono essere richiamate le dichiarazioni rese dalla Marrazzo ai Carabinieri di Belvedere Spinello in data 23 febbraio 2014 (*"... mio marito si sedeva sul divano ubicato in salotto, esasperata dall'ennesima violenza prendeva un legno che era riposto sul gradino del camino e lo colpiva ben due volte alla testa. A seguito di questi due colpi violenti immediatamente il volto di mio marito si cospargeva di sangue che zampillava sul viso"*) come pure al GIP a seguito di interrogatorio conseguente al fermo (*"... dopo che mi ha picchiato così forte, io ho preso un legno, che era sulla banchina del caminetto, del termo camino ... e ce l'ho menato due volte nella testa ce l'ho menato, ... due volte ma sono sicura che è sto forte, è stato forte, perchè non capivo, in quel momento, se sbagliavo io o ..."*).

Le dichiarazioni della Marrazzo trovano conforto nel racconto di Arnone Antonio, fratello di Rosario, il quale ha riferito che, appena ricevuta la telefonata della cognata nella quale quest'ultima comunicava di aver ucciso il marito, raggiunse immediatamente l'abitazione del fratello, trovando lo stesso *"sul divano con il volto pieno di sangue"*,

provvedendo all'immediato trasporto con la sua autovettura presso l'Ospedale di Crotone (denuncia del 23 febbraio 2014 ai Carabinieri di Belvedere Spinelli), nonché di Renda Erina, la quale ha riferito di aver accompagnato il marito Arnone Antonio, precipitatosi presso l'abitazione del fratello immediatamente dopo la telefonata della Marrazzo, e, giunta presso l'abitazione di quest'ultima, ha *“visto Rosario avvolto in una maschera di sangue e mi sono spaventata così tanto che sono corso a piedi da mia cognata Pina Greco, moglie di Arnone Gaetano, altro fratello di Rosario, per informarla che nostro cognato aveva bisogno di aiuto e pertanto dovevamo correre a casa sua”*).

Alla riconosciuta (e non contestata) gravità indiziaria, il GIP ritiene di non dare seguito alla richiesta del PM di applicazione della custodia carcere in carcere di Marrazzo Luisa per la ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari ipotizzate dall'articolo 274 del codice di rito.

Osserva, in particolare, che non sussiste il pericolo di reiterazione della condotta criminosa, per non avere la donna precedenti penali e non risultando essere una donna violenta, per avere *“commesso ... (il delitto) nelle condizioni descritte e non vi sono elementi per ritenere che possa nuovamente cedere alla violenza come occorso in quel 14 febbraio”*; non sussiste il pericolo di fuga, *“sebbene i figli vivano in Germania, un espatrio della donna in quella sede, non ostacolerebbe di fatto il cammino della macchina della giustizia, attese le norme internazionali che regolamentano i rapporti tra ordinamento italiano e quello teutonico”*; non il pericolo di inquinamento probatorio, per avere la donna *“ammesso per due volte gli addebiti, la sua versione non risulta in contrasto con quanto asserito da terzi. La casa coniugale è sotto vicolo e, dunque, non vi è possibilità alcuna di alterare ulteriormente (si pensi al lavaggio del divano) la scena del crimine”*.

L'appello del Pubblico Ministero non si presta a essere accolto.

Quantunque non possa disconoscersi di essere in presenza di un fatto di indiscutibile gravità, che potrà trovare adeguata sanzione nella irrogazione della pena prevista dalla legge, quanto sia riconosciuta in via definitiva la colpevolezza della Marrazzo, la questione relativa alla sottoposizione della stessa a misura coercitiva non può prescindere dalla verifica della ricorrenza di una delle specifiche esigenze cautelari consacrate nell'articolo 274 del codice di rito.

Già la disposizione dettata dall'articolo 275, comma 3, laddove contempla(va) la presunzione assoluta di adeguatezza della misura carceraria per determinati reati, tra cui quello di omicidio volontario, riconosceva la possibilità di escludere l'applicazione di misura coercitiva qualora "siano (stati) acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari".

La valutazione, rimessa al giudice, circa la sussistenza delle esigenze cautelari e la individuazione della misura da applicare per la relativa salvaguardia, ha trovato nuova linfa e più esteso ambito di cognizione a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 164 del 12 maggio 2012, ove si osserva che *"anche nel caso dell'omicidio, la presunzione assoluta di cui si discute non può considerarsi, in effetti, rispondente a un dato di esperienza generalizzato, ricollegabile alla <<struttura stessa>> e alle <<connotazioni criminologiche>> della figura criminosa. Non si è, difatti, al cospetto di un reato che implichi o presupponga necessariamente un vincolo di appartenenza permanente a un sodalizio criminoso con accentuate caratteristiche di pericolosità - per radicamento nel territorio, intensità dei collegamenti personali e forza intimidatrice - vincolo che solo la misura più severa risulterebbe, nella generalità dei casi, in grado di interrompere. Al contrario, l'omicidio può bene essere, e sovente è, un fatto meramente individuale, che trova la sua matrice in pulsioni occasionali o passionali. I fattori emotivi che si collocano alla radice dell'episodio criminoso possono risultare, in effetti, correlati a*

speciali contingenze - come, ad esempio, per i fatti commessi in risposta a specifici comportamenti lato sensu provocatori della vittima - ovvero a tensioni maturate, in tempi più o meno lunghi, nell'ambito di particolari contesti, da quello familiare a quello dei rapporti socio-economici", di talché "... in un numero tutt'altro che marginale di casi, le esigenze cautelari - pur non potendo essere completamente escluse - sarebbero suscettibili di trovare idonea risposta anche in misure diverse da quella carceraria, che valgano a neutralizzare il "fattore scatenante" o ad impedirne la riproposizione: e così, anzitutto, quanto ai fatti legati a particolari contesti, tramite misure che valgano comunque ad operare una forzata separazione da questi dell'imputato o dell'indagato".

La Corte conclude con l'affermazione secondo la quale "... ne' il primario rilievo dell'interesse protetto dalla fattispecie incriminatrice, ne' esigenze di contenimento di eventuali situazioni di allarme sociale possono per altro verso valere, di per sé, come base di legittimazione della predetta presunzione assoluta. Di qui, dunque, l'esigenza costituzionale di trasformarla in presunzione solo relativa".

La superiore precisazione si rivela necessaria per la valutazione dell'atto di gravame.

Sostiene il Pubblico ministero che, contrariamente a quanto ritenuto dal GIP, la vicenda in esame condurrebbe a ravvisare come sussistenti le diverse tipologie di esigenze cautelari prefigurate dall'articolo 274 codice di procedura penale, esigenze che giustificerebbero l'applicazione, nei confronti di Marrazzo Luisa, della misura cautelare della custodia in carcere.

Il collegio ritiene di dover disattendere il gravame del Pubblico Ministero.

Riguardo alle esigenze di cui all'articolo 274, lettera a), attinenti alla necessità di salvaguardare l'acquisizione e la genuinità della prova, pregiudicata da eventuale occultamento o alterazione, osserva il collegio che il pericolo (che, per assumere

rilevanza ai fini della'articolo 274, lett. a, deve essere qualificato in termini di concretezza e attualità) paventato dall'appellante non appare rinvenibile, ove si consideri la piena e integrale ammissione dei fatti da parte dell'indagata, la cui versione ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese da Arnone Antonio e Renda Erina, accorsi sul luogo dell'omicidio a seguito della notizia comunicata loro proprio dalla Marrazzo, nonché da Arnone Carmine, nipote dei soggetti coinvolti nella vicenda, occorso sul luogo del tragico evento a seguito della notizia appresa dalla madre Greco Giuseppina, che a sua volta ne aveva avuto conoscenza da Renda Erina, che fornisce la descrizione della scena di cui ha avuto diretta percezione (*"... quando giungevo sul posto notavo mio zio sdraiato sul divano del salotto ubicato al primo piano e il fratello Antonio che lo accudiva amorevolmente. Poiché zio Rosario perdeva copiosamente sangue dal capo tanto che era una maschera di sangue sono letteralmente rimasto atterrito e non ho capito più nulla ... mi ricordo solo la scena di mio zio Antonio che ha letteralmente trasportato lungo le scale zio Rosario fino a caricarlo sulla sua autovettura Fiat Punto di color bianco"*).

Il Pubblico Ministero, pur nella consapevolezza della indicata attività investigativa, ravvisa, tuttavia, il pericolo di inquinamento probatorio, sotto un primo profilo, nella constatazione che le dichiarazioni accusatore a carico della Marrazzo provengono da soggetti inseriti in un ristretto ambito familiare, che aveva già dimostrato - attraverso le iniziali dichiarazioni di Arnone Antonio rese al momento dell'ingresso in ospedale (*"caduta dalle scale delle propria casa"*) e la pulizia del divano a opera di Greco Giuseppina - di potersi coalizzare per assicurare protezione a un suo componente, e, sotto altro profilo, nella permanenza dei (presumibili) contatti dell'indagata con i familiari che hanno reso dichiarazioni a lei sfavorevoli, in vista, evidentemente, di una possibile, anche parziale, modifica.

In contrario è sufficiente osservare che la indicazione di una diversa origine del trauma patito da Arnone Rosario trova diretto riferimento in Arnone Antonio, che si è attribuita la paternità della dichiarazione riferita ai sanitari e ciò per una forma di protezione del nucleo familiare del fratello (*"... dichiaravo ai sanitari che mio fratello era caduto dalle scale in quanto era convinto che con le cure mediche si sarebbe ripreso e non avrei messo nelle grane la moglie"*), forma di protezione abbandonata subito dopo il decesso di Arnone Rosario, come risulta dalla denuncia presentata dallo stesso Arnone Antonio ai Carabinieri di Belvedere Spinello il 23 febbraio 2014, alle ore 22,16, vale a dire nello stesso giorno del decesso.

Il riferimento, ai fini del paventato pericolo di inquinamento probatorio, alla originaria dichiarazione dell'Arnone Antonio rivela tutta la sua inconsistenza ove si ponga mente alla circostanza che il referto di decesso di Arnone Rosario, redatto dall'Ospedale di Cosenza (ove questi era stato trasportato in conseguenza dell'aggravarsi delle condizioni) esclude la riconducibilità del decesso a fatto delittuoso (*"... il cadavere di Arnone Rosario ... presenta di segni di morte certa presumibilmente non dovuta a causa delittuosa"*), sicché sarebbe stato sicuramente agevole per Arnone Antonio e gli altri familiari, ove fosse stata intenzione di costoro proteggere la Marrazzo, perseverare nella versione di una caduta accidentale dalle scale del congiunto.

Quanto, invece, alla pulizia del divano, sul quale era seduto l'Arnone Rosario al momento in cui ebbe a ricevere i colpi dalla moglie, il rilievo che ne attribuisce il Pubblico Ministero deve essere notevolmente ridotto ove si consideri che la circostanza è stata riferita proprio dalla Marrazzo, e la pulizia del divano è stata effettuata dalla cognata Greco Giuseppina, su iniziativa di quest'ultima, nel mentre le due donne, rimase sole, attendevano notizie dall'ospedale, e non risultavano, quindi,

minimamente a conoscenza di quanto Arnone Antonio avrebbe riferito ai sanitari sull'origine delle lesioni della vittima.

In tale contesto, non appare rinvenibile il pericolo, tanto meno connotato dai necessari requisiti di concretezza e attualità, attinenti alla acquisizione della prova e alla salvaguardia della sua genuinità, poiché gli elementi da cui si vorrebbe desumere il menzionato pericolo si rivelano privi di effettiva consistenza.

La preoccupazione espressa dal Pubblico Ministero che, facendo leva sulla circostanza che le dichiarazioni, a carico della Marrazzo, provengano da soggetti componenti la cerchia familiare dell'indagata, assume sussistente il'esigenza di cui all'articolo 274, lett. a), non appare ricevere alcun sopporto fattuale o logico, poiché è proprio dalle dichiarazioni, e in conseguenza delle stesse, dei componenti la cerchia familiare, che si è potuti pervenire, dopo un primo momento di depistaggio in attesa di conoscere la sorte di Arnone Rosario, alla elevazione dell'accusa nei confronti di Marrazzo Luisa.

Relativamente alle esigenze di cui alla lettera c) dell'articolo 274 c.p.p., osserva il collegio che l'aggressione posta in essere dalla Marrazzo nei confronti del marito non può che essere ricondotta al rapporto tra gli stessi coniugi, rimasti soli nel paese di origine dopo un lungo periodo di lavoro in Germania, Paese nel quale risiedono i figli, rapporto che, secondo quanto riferito dalla Marrazzo, ma ancora di più dai figli, è stato, da sempre, caratterizzato e intessuto da violenze fisiche e psicologiche da parte del marito e padre dei dichiaranti.

Riferiscono i figli Arnone Raffaele e Arnone Teresa che il padre, per come era noto agli stessi figli che Arnone Rosario fosse "affetto da disturbi psichici" ed era "convinto" che la moglie "avesse delle relazioni extraconiugali, cosa assolutamente non vera e frutto della fantasia disturbata" del padre, precisando che il padre "ogni qual volta aveva un litigo o diverbio con qualche estraneo o parente, si sfogava

malmenando e offendendo” la moglie, la quale si sarebbe sempre rifiutata dal denunciare le violenze subite per la vergogna del giudizio dei paesani e per evitare preoccupazioni ai figli lontani (vedi dichiarazioni rese ai Carabinieri di Belvedere Spinello il 24 febbraio 2014).

Orbene, hanno riferito i suddetti Arnone Raffaele e Teresa che, giunti in Calabria il giorno 16 febbraio 2014, ebbero a notare come la madre fosse segnata da lividi ed ecchimosi al volto, con gli occhi neri e gonfi e il labbro superiore tagliato, ricevendo dalla madre come risposta che era stata malmenata dal marito per “le sue solite scenate di gelosia”.

Nel descritto contesto, il pericolo di reiterazione della condotta criminosa, con la commissione di reati della stessa specie o con l’uso di armi, si presta a essere carente di ogni requisito di concretezza e attualità, poiché non appare dubbio che proprio la riconducibilità dell’episodi delittuoso al conflittuale rapporto familiare, alla riferita e, per la donna, insopportabile attività di violenza e vessazione, priva di ogni costrutto fattuale (*“nostra madre si è sempre comportata bene dedicandosi completamente ai figli e alla sua famiglia”*, riferisce Raffaele), alla plausibile, allo stato, reazione della Marrazzo a un ulteriori e gratuito attacco violento dell’Arnone contro la moglie, si pongono come altrettanti elementi che segnano di unicità e non ripetibilità l’episodio delittuoso in esame, non risultando che la Marrazzo abbia mantenuto o mantenga rapporti conflittuali con altri componenti del nucleo familiare o con soggetti estranei.

Sostiene il Pubblico Ministero che la Marrazzo sarebbe persona pericolosa, traendo tale convincimento dalla circostanza che i colpi sarebbero stati inertescenti nel mentre l’uomo, inerme, si trovava seduto sul divano, quando oramai questi aveva cessato ogni aggressione nei confronti della moglie.

L'osservazione si rivela priva di effettiva rilevanza ove si consideri che l'aggressione, che lo stesso Pubblico Ministero riconosce esserci stata, dell'Arnone nei confronti della moglie si è concretizzata sia in atti di violenza fisica che verbale e, al momento in cui l'Arnone ebbe a sistemarsi sul divano, se può avere avuto cessazione la prima altrettanto non può affermarsi per la seconda (vedi dichiarazioni Marrazzo: "E' di nuovo andato sul divano ... di nuovo ha incominciato: ti aggiusto io, ti aggiusto io; io gli ho detto: ti devi calmare, ti porto dal dottore, ti proto; e mi ha detto lui: no ti ci porto io, ma morta, mio ha detto: puttana ... dopo che mi ha picchiato così forte, io ho preso un legno che era sulla banchina del caminetto, del termo camino, ... quando mi ha detto di nuovo "puttana" "puttana", così ho preso il legno ...", verbale interrogatorio 26 febbraio 2014).

Risulta, quindi, confermato che i colpi ricevuti dall'Arnone sono stati inferti dalla moglie nel corso di una (ennesima) unilaterale aggressione dell'Arnone nei confronti della moglie che, per una volta, ha provato a reagire alle provocazioni, minacce e violenze fisiche e verbali del marito, scatenando su quest'ultimo la rabbia repressa e la delusione nel constatare come fossero risultati vani i suoi tentativi di mantenere l'unità familiare (ha riferito Arnone Teresa: *"io e i miei avevamo convinto nostra madre a separarsi, ma la stessa dopo averci riflettuto non se la è sentita di abbandonarlo perché non stava bene e per il fondato timore che in caso di separazione avrebbe potuto commettere qualche sciocchezza"*).

Devono, quindi, ritenersi insussistenti le esigenze di cui all'articolo 274 lett. c) del codice di rito.

Relativamente alle esigenze cui ha riguardo la lettera b) del richiamato articolo, si osserva, sotto un primo profilo, che non si rinvencono dagli atti elementi da cui poter ricavare l'intenzione della Marrazzo di trasferirsi in Germania dai figli, per altro profilo, che, quand'anche ciò dovesse verificarsi, la situazione non potrebbe

rappresentare un ostacolo alla prosecuzione e definizione del procedimento, essendo noto il domicilio dei figli (vedi dichiarazioni di elezione di domicilio in atti).

Peraltro, la suddetta esigenza, quand'anche effettivamente sussistente, potrebbe essere adeguatamente salvaguardata mediante l'applicazione della misura coercitiva del divieto di espatrio (articolo 281 c.p.c.), la cui adozione, tuttavia, appare preclusa dalla constatazione che il Pubblico Ministero ha invocato unicamente la misura, sicuramente esorbitante rispetto a tali esigenze, della custodia in carcere (cfr. Cass. Sezione 3, 18 settembre 2012/23 gennaio 2013, n. 3443, *“Il giudice dell'appello cautelare personale non può provvedere, in caso di impugnazione del P.M., stante il principio devolutivo, in merito a misure cautelari diverse, anche se meno gravi, rispetto a quella originariamente richiesta dal P.M., ove, anche in sede di appello, non sia stata fatta richiesta di applicazione di una misura meno grave”*).

Conclusivamente, l'appello del Pubblico Ministero non merita di essere accolto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catanzaro, Seconda sezione penale, decidendo sull'appello avanzato al Pubblico Ministero avverso l'ordinanza emessa dal GIP Tribunale di Crotone in data 27 febbraio 2014, così provvede:

rigetta l'appello.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio del Tribunale in data 5 giugno 2014.

Il Presidente estensore